



COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Provincia di Venezia

Piazza Donatori di Sangue n. 1 - Tel. 0421/209534-5 Fax 0421/241030
C.F. 83003710270 - P. IVA 01961250279

lì, 23.10.2007

OR. N.96.07

MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO NEL PERIODO DAL 29 OTTOBRE AL 13 DICEMBRE 2007 E DAL 04 GENNAIO AL 30 MARZO 2008 (CON ECCEZIONE DEI GIORNI GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 NOVEMBRE 2007, GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2008 E DA GIOVEDÌ 20 MARZO A LUNEDÌ 24 MARZO 2008)

IL RESPONSABILE

Premesso

- che il decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – che recepisce le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – ha fissato il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM_{10}) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- che alla data del 15 Ottobre 2007 il numero di giorni di superamento del sopracitato valore limite – registrato a partire dal 1 Gennaio 2007 dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita dal Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia – ha raggiunto quota 108;
- Vista la nota della Provincia di Venezia prot n.78054 del 15.10.2007;

Ritenuto

che il numero di superamenti del sopracitato valore limite per la protezione della salute umana rappresenti una pesante condizione di inquinamento atmosferico e che – in considerazione della prossima stagione autunno/invernale caratterizzata da condizioni meteorologiche statisticamente

sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti – è necessario intervenire ai fini di prevenire ulteriori episodi di superamento di tale valore limite;

Visto

- il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11.11.2004 che ha classificato i Comuni della regione in zona A, B o C per le diverse tipologie di inquinanti e ha effettuato una rassegna delle misure ed azioni per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria stabilendo le misure di limitazione al traffico tra quelle *“messe in atto al fine di impedire il superamento dei 35 giorni all'anno in cui le PM10 risultino eccedere l'indicatore di effetto acuto espresso dalla media giornaliera”*;
- che è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Provincia di Venezia per il coordinamento degli interventi dei Comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

Considerato

- che nella seduta del 28 Settembre 2006 il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del P.R.T.R.A. ha approvato la nuova zonizzazione del territorio provinciale che vede, per quanto riguarda l'inquinamento da PM10, tutti i Comuni inseriti nella classe “A” mentre, per quanto riguarda il contributo alle emissioni in atmosfera dato da ciascuno di essi e la sua collocazione geografica, distingue tra Comuni in classe “A1 Agglomerato”, “A1Provincia” e “A2Provincia”;
- che nella seduta del 11 Ottobre u.s. il TTZ ha proposto anche per il Comune di CINTO CAOMAGGIORE – ricadente in zona A2 Provincia – l'adozione del divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli nel territorio di propria competenza secondo lo schema di seguito meglio dettagliato;

Visti

- l'art.7, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede che i Comuni possono limitare temporaneamente la circolazione veicolare nell'ambito dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- gli artt.5 comma 3 e 37 del d. lgs. n.285/1992 Nuovo Codice della Strada;

- il decreto del Ministero Ambiente 21 aprile 1999, n.163, che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione di cui all'art.7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

SONO DISPOSTE MISURE DI LIMITAZIONE AL TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DAL 29 OTTOBRE AL 13 DICEMBRE 2007 E DAL 04 GENNAIO AL 30 MARZO 2008 (CON ECCEZIONE DEI GIORNI GIOVEDI' 1 E VENERDI' 2 NOVEMBRE 2007,GIOVEDI' 31 GENNAIO 2008 E DA GIOVEDI' 20 MARZO A LUNEDI' 24 MARZO 2008) NELLA PORZIONE DI TERRITORIO COMUNALE IDENTIFICATA AL SUCCESSIVO PUNTO III, SECONDO LE MODALITÀ E LE ECCEZIONI DI SEGUITO INDICATE.

- I. **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE AI VEICOLI NON CATALIZZATI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00**

(I VEICOLI NON CATALIZZATI CONDOTTI DAI RESIDENTI NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE, IN DEROGA A QUANTO SOPRA, POSSONO CIRCOLARE NEI GIORNI DI LUNEDI' MARTEDI' E MERCOLEDI')

Divieto di circolazione alle seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:

- a) autovetture, come individuate all'art. 54, lettera a, del D.L.gs n. 285/1992, alimentate gasolio e immatricolate prima del 1° Gennaio 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 94/12/EC (Euro II);

- b) autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,¹ del D.Lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 1° Ottobre 1997 o comunque non rispondenti alla normativa 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
- c) autovetture individuate all'art. 54, lettera a del D.Lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d) motoveicoli e ciclomotori a due tempi immatricolati prima del 01/07/1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/CE.

III. AREA SOTTOPOSTA ALLE LIMITAZIONI

Le limitazioni della circolazione stradale di cui ai precedenti punti I e II si attuano nell'area indicata nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

All'interno del territorio comunale la circolazione è consentita lungo i seguenti assi viari:

- SP 251 (Via Pordenone, Via Roma, Via Treviso)
- SP 64 (Via Treviso)
- SP 78 (Via Grandis)

IV. ECCEZIONI

Sono escluse dai divieti di cui ai precedenti punti I e II le seguenti categorie di veicoli:

- 1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- 2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico).
- 3) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing;
- 4) gli autobus, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con o senza conducente;
- 5) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;

¹ Autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

- 6) veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
- 7) autovetture al servizio di portatori di handicap – munite di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 – e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato ad esigenze di questi ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori, etc., riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapia etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo;
- 8) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione, corredata da autocertificazione redatta su apposito modulo in distribuzione presso la Polizia Municipale del Comune di CINTO CAOMAGGIORE;
- 9) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 10) veicoli degli operatori sanitari e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 11) veicoli con targa straniera;
- 12) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza, ivi inclusi i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza, da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio";
- 13) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D.; i veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento;
- 14) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;

- 15) gli autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- 16) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 17) Veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico; veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto. Le predette situazioni dovranno essere opportunamente documentate con apposita autocertificazione del lavoratore e dichiarazione del datore di lavoro, redatte secondo la modulistica in distribuzione presso la Polizia Municipale del Comune di CINTO CAOMAGGIORE;
- 18) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 19) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dalla Polizia Municipale, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
- 20) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida;
- 21) veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso l'Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri di Venezia (Motorizzazione Civile) e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 22) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").
- 23) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa;
- 24) veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti e a procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 25) gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o

per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio").

26) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore, muniti di "Titolo autorizzatorio" e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;

27) Autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai dell'art. 60 del C.d.S. limitatamente al percorso della manifestazione (presentando debita documentazione).

28) Veicoli omologati EURO IV conformi a specifiche Direttive Europee² (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione);

29) veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) del quale risulti annotazione sulla carta di circolazione;

30) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio da documentare, con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva.

V. ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti dai precedenti punti 6), 8), 10), 12), 22), 25), 26), 27) e 30) è costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Essa dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito

² Direttiva Europea 98/69 CE B
Direttiva Europea 98/77 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 1999/96 CE B
Direttiva Europea 1999/102 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/1 CE RIF 98/69 CE B
Direttiva Europea 2001/100 CE B
Direttiva Europea 2002/80 CE B
Direttiva Europea 2003/76/CE B

dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art.43 dello stesso T.U.

VI. BOLLINO BLU

Le auto munite di bollino blu sono comunque soggette alle misure di limitazione della circolazione stradale di cui alla presente ordinanza.

VII. PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

I precedenti provvedimenti adottati, che contrastano con quanto sopra disposto si intendono sostituiti.

Avverso la presente è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'art.74 del DPR 495/1992; sempre entro 60 giorni è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, nonché, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La Direzione/Il Settore LL.PP provvederà a rendere nota al pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.n.285/92).

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di CINTO CAOMAGGIORE per gg.30.

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di CINTO CAOMAGGIORE

VIII. SANZIONI

I trasgressori sono passibili delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs.n.285/92, Nuovo Codice della Strada.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del d.lgs.n.285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste della presente ordinanza.

Data 23.10.2007

IL RESPONSABILE

(MORO Giorgio)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI TITOLO AUTORIZZATORIO

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

DICHIARA

che il veicolo tipo _____ targa _____

dalle ore _____ luogo di partenza _____

alle ore _____ luogo di destinazione _____

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico per la seguente motivazione:

- è adibito al trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitaria (da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso);
- è adibito al trasporto di paramedici e di tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità;
- è utilizzato per conto di associazioni e imprese per il servizio di assistenza sanitaria e sociale;
- è utilizzato per assicurare servizi manutentivi di emergenza;
- altro: _____

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,

data _____

firma _____

N.B.: La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita agli agenti della polizia stradale.
Si allega copia di un documento in corso di validità